



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 11/07/2018

Esame del ricorso n. 0736462/2017 del 07/06/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 3191 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 11/07/2018

FATTO

Il ricorrente dichiara che nel maggio 2012 stipulava un contratto di prestito personale tutt'ora in regolare ammortamento con l'intermediario resistente e che contestualmente alla stipula aderiva a delle polizze assicurative. Egli lamenta la mancata inclusione nel computo del TAEG del costo delle polizze assicurative sottoscritte, a suo avviso "obbligatorie", con conseguente difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, e richiede pertanto l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 125-bis Tub (come precisato nelle contropliche, anche se nel ricorso il riferimento è all'art. 117 Tub). In particolare, premesso di aver effettuato una richiesta di documentazione inerente le condizioni di polizza, senza avere riscontro dall'intermediario e di allegare pertanto al ricorso le condizioni generali delle polizze "cercate su internet", afferma che il costo relativo alle polizze deve essere considerato ai fini del computo del TAEG, in quanto le polizze devono ritenersi obbligatorie poiché: a) non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi; b) trattasi di polizze collettive, stipulate dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; c) la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; d) la durata delle coperture assicurative coincide con la durata del finanziamento; e) il premio è oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario; f) il beneficiario delle prestazioni è l'intermediario contraente. Ne consegue che il TAEG effettivo, considerando cioè gli oneri assicurativi, è pari al 16,139 %, mentre quello contrattuale del finanziamento è pari al 14,00 % e, pertanto, illegittimo. Proposto reclamo con esito insoddisfacente, il ricorrente chiede all'ABF la restituzione delle somme versate



in eccesso a titolo di interessi dall'inizio del piano di ammortamento alla data del reclamo, quantificate € 9.262,63; chiede inoltre la somma di € 1.344,36 "da imputarsi alla mitigazione degli interessi futuri a valere sulle rate a scadere". Chiede infine gli interessi legali sulle somme richieste a partire dal reclamo e la rifusione delle spese di difesa tecnica, quantificate in € 400,00, con distrazione a favore del procuratore.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto e che la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa, oltre al fatto che le condizioni di polizza prevedono la facoltà di recesso da parte del Cliente. Contestata infine la richiesta di rimborso delle spese legali, chiede il rigetto del ricorso.

Il Collegio, in data 5 dicembre 2017, sospende il procedimento e chiede all'intermediario integrazione documentale finalizzata a chiarire l'effettiva natura facoltativa della polizza accessoria.

DIRITTO

La controversia verte sulla non corretta determinazione del TAEG lamentata dal ricorrente in quanto non include il costo delle polizze assicurative sottoscritte unitamente al contratto di finanziamento concluso con l'intermediario resistente. La questione principale è relativa alla qualificazione quali obbligatorie o facoltative delle polizze assicurative concluse in sede di stipula di un contratto di finanziamento. Più in particolare, deve farsi riferimento all'art. 121, comma 2, Tub, in base al quale nel TAEG "sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte".

Ciò posto, dalla documentazione prodotta risulta che il contratto oggetto di controversia preveda espressamente la non obbligatorietà delle polizze. Secondo l'orientamento dell'ABF tuttavia il formale carattere opzionale della polizza, con clausola contrattuale che qualifica la stessa quale "non obbligatoria" per ottenere il credito, non è decisivo al fine di escludere la necessità che il relativo costo debba essere incluso nell'indicazione del TAEG in presenza di elementi che portino a ritenere la sostanziale natura obbligatoria della copertura assicurativa (cfr. da ultimo Collegio di Coordinamento decisioni n.10617/17, n.10620/17 e n.10621/17). Né è decisiva la circostanza che sia indicato espressamente che la polizza non sia obbligatoria per ottenere il credito alle condizioni proposte, poiché la sua stipulazione "può incidere sulle condizioni del contratto di finanziamento (e, a seconda dei casi, anche sulla sua stessa conclusione) ogni qual volta sia idonea ad incidere *ex ante* – eliminandolo o riducendolo – sul rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore; rischio che, come noto, costituisce uno dei principali fattori in base ai quali lo stesso finanziatore compie normalmente la valutazione sul merito creditizio del cliente (art. 124-bis Tub) e definisce al contempo le condizioni del credito".

Ciò posto, si rileva che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare il suo carattere obbligatorio. A tal fine è consentito assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso di alcune circostanze ed in particolare che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata, che la polizza abbia funzione di copertura del



credito, che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo (Cfr. Collegio di Coordinamento decisioni n.10617/17, n.10620/17 e n.10621/17). Nel caso in esame, in base alla documentazione prodotta da entrambe le parti, si evince che l'adesione alle polizze è stata contestuale, la durata della copertura assicurativa coincide con quella del finanziamento, l'indennizzo è parametrato al debito residuo ed il beneficiario della copertura assicurativa è l'intermediario finanziatore, a copertura del suo credito. Deve quindi ritenersi provato da parte ricorrente il carattere obbligatorio della copertura assicurativa.

In base all'orientamento suesposto, il carattere obbligatorio della polizza potrà tuttavia essere escluso qualora l'intermediario provi di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza (A), ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio (B), ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento (C). Sul punto si rileva:

- A. l'assenza di ogni indicazione in chiave comparativa di altro indicatore del costo complessivo del credito calcolato con le stesse modalità ma includendovi anche le spese relative al premio delle polizze facoltative abbinata al finanziamento.
- B. l'intermediario resistente, a seguito della richiesta di integrazione documentale da parte del Collegio, produce copia di altri contratti di finanziamento, che dichiara essere stati stipulati nello stesso periodo e sottoscritti da clienti aventi il medesimo merito creditizio e che tuttavia, pur se conclusi in assenza della sottoscrizione di una polizza assicurativa, il Collegio non ritiene sufficienti a vincere la presunzione di obbligatorietà della polizza, in quanto i dati a tal fine necessari, conformemente a quanto richiesto dalle sopra citate decisioni del Collegio di Coordinamento, sono stati oscurati.
- C. secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, l'esercizio del recesso è consentito entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto e non può pertanto essere considerato dirimente, come inequivocabilmente chiarito dal Collegio di Coordinamento.

Deve pertanto confermarsi, in base ai suesposti principi, provata da parte della parte ricorrente la natura obbligatoria della polizza assicurativa con conseguente nullità, ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 6 Tub, del relativo costo, non incluso nel TAEG, e dichiararsi altresì di conseguenza nulla la clausola relativa al TAEG, ipotesi per le quali il comma 7 della norma prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo (cfr. da ultimo Collegio di Coordinamento, decisione n. 12832/2018). Il Collegio, pertanto, in sintonia con l'orientamento recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, ritiene l'intermediario tenuto alla rideterminazione del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 7 Tub, ed alla restituzione alla parte ricorrente dell'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.

Accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1